

---

*\*Avverso il provvedimento, Speedymoney Spa ha promosso opposizione alla Corte d'Appello di Roma, notificata alla Banca d'Italia in data 09/09/2019.*

*\*\*Con sentenza n. 3538/2022 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'opposizione.*

## **SPEEDYMONEY SPA**

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti di Speedymoney Spa, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nell'organizzazione e nei controlli interni anche con riguardo ai profili di trasparenza (art. 114 *quaterdecies* e 127.01, d.lgs. 385/93; Cap. VI del Provvedimento B.I. 17.5.2016, “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”; Sez. XI del Provvedimento del Governatore del 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni, “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”; art. 144, d.lgs. 385/93).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Speedymoney, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti di Speedymoney Spa di sanzioni amministrative pecuniarie *ex* art. 144 TUB, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Speedymoney Spa la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate da Speedymoney Spa in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

## Provvedimenti sanzionatori

---

**LA BANCA D'ITALIA**

ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

**DISPONE CHE**

a **Speedymoney Spa** sia inflitta, ai sensi dell' art. 144 TUB e per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 60.000.

– omissis –

Roma, 18.06.2019

**IL GOVERNATORE: I. VISCO**